

Ordinanza sugli aiuti finanziari all'istruzione aeronautica (OAFa)

del 1° luglio 2015 (Stato 1° gennaio 2016)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 111 della legge federale del 21 dicembre 1948¹ sulla navigazione aerea (LNA);

visto l'articolo 37b, capoverso 3 della legge federale del 22 marzo 1985² concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (LUMin);
in esecuzione degli articoli 103a e 103b LNA,

ordina:

Art. 1 Istruzioni che beneficiano di un aiuto finanziario

¹ L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) concede, impiegando il prodotto dell'imposta sugli oli minerali destinata al traffico aereo (art. 37a cpv. 1 lett. c e 37f lett. e LUMin), aiuti finanziari per le seguenti istruzioni:

- a. pilota professionista (aereo ed elicottero):
 1. pilota di linea senza qualifica di tipo (Frozen ATP),
 2. pilota professionista con qualifica di volo strumentale (CPL/IR);
- b. istruttore di volo (aereo ed elicottero):
 1. istruttore di volo (FI),
 2. istruttore di volo per voli strumentali (IRI),
 3. istruttore di volo per atterraggi in montagna (MI);
- c. tecnico d'aeromobili.

² Per ciascuna categoria, ogni anno il numero di candidati cui sono concessi aiuti finanziari non deve superare il fabbisogno dell'aviazione civile svizzera, determinato empiricamente sulla base dei tre anni precedenti.

³ Non sono concessi aiuti finanziari per le istruzioni di competenza delle Forze aeree.

RU 2015 2479

¹ RS 748.0

² RS 725.116.2

Art. 2 Attitudine e selezione dei candidati

¹ Possono candidarsi coloro che:

- a. sono raccomandati da un'impresa aeronautica svizzera (impresa di trasporto aereo, scuola di volo o impresa di manutenzione) in vista di una successiva assunzione;
- b. soddisfano i requisiti legali d'ammissione all'istruzione.

² Se il numero di candidati supera il fabbisogno, l'UFAC seleziona coloro che offrono le migliori garanzie di concludere con successo l'istruzione e di fornire buone prestazioni lavorative.

³ Per l'istruzione di pilota professionista (art. 1 cpv. 1 lett. a), l'UFAC predilige i candidati che possiedono una raccomandazione senza restrizioni, basata sugli accertamenti svolti durante l'istruzione aeronautica preparatoria (SPHAIR).

⁴ Per le altre categorie professionali e per i piloti professionisti che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 3, l'UFAC svolge i propri accertamenti o ne incarica terzi.

Art. 3 Centri di formazione

¹ Un aiuto finanziario è concesso alle persone che seguono un'istruzione dispensata da un centro di formazione in Svizzera.

² I centri di formazione devono garantire un'istruzione teorica e pratica completa di elevata qualità.

³ I requisiti di cui al capoverso 2 sono presunti soddisfatti dai centri di formazione che dispongono di un certificato o di un'autorizzazione dell'UFAC per svolgere le loro attività.

⁴ Un aiuto finanziario può essere concesso alle persone che seguono un'istruzione dispensata da un centro di formazione all'estero, qualora:

- a. in Svizzera non esista un centro di formazione idoneo; e
- b. il centro di formazione soddisfi i requisiti di cui al capoverso 2.

Art. 4 Ammontare dell'aiuto finanziario

¹ L'aiuto finanziario copre al massimo la metà dei costi d'istruzione computabili.

² Sono considerati costi computabili i costi fatturati dal centro di formazione per l'attività di istruzione, compreso il materiale didattico, i costi per il noleggio dei velivoli scuola, dei simulatori o di apparecchi analoghi, nella misura in cui spetti al candidato sostenerli.

Art. 5 Obbligo di rimborso

¹ Il candidato è tenuto a rimborsare all'UFAC l'ammontare dell'aiuto finanziario, qualora:

- a. interrompa la formazione senza motivo valido; oppure
- b. non inizi l'attività presso l'impresa che lo ha raccomandato entro 12 mesi dal superamento degli esami e non eserciti l'attività per almeno:
 1. 150 ore entro tre anni, nel caso di un'istruzione di istruttore di volo,
 2. il 60 per cento di un posto a tempo pieno durante almeno cinque anni, nel caso di tutte le altre istruzioni.

² L'impresa che raccomanda un candidato deve rimborsare all'UFAC l'ammontare dell'aiuto finanziario se, per motivi a essa imputabili, non assume il candidato per la durata di cui al capoverso 1 lettera b.

³ Se motivi determinanti sono imputabili sia all'impresa che raccomanda un candidato sia a quest'ultimo, entrambi sono tenuti a rimborsare l'UFAC in maniera proporzionale alla loro parte di responsabilità.

⁴ L'UFAC determina l'ammontare dei rimborsi dovuti.

Art. 6 Domanda

¹ Un aiuto finanziario è concesso solo su domanda del candidato.

² La domanda di aiuto finanziario deve essere presentata all'UFAC al più tardi due mesi prima dell'inizio dell'istruzione.

³ Alla domanda devono essere allegati:

- a. un preventivo definitivo dei costi d'istruzione computabili allestito dal centro di formazione;
- b. tutti i documenti utili relativi al centro di formazione prescelto, qualora quest'ultimo non sia tenuto a disporre di un certificato o di un'autorizzazione dell'UFAC o si trovi all'estero (art. 3 cpv. 4);
- c. una conferma da parte della futura impresa d'impiego attestante che essa raccomanda il candidato e che si impegna a impiegare il candidato per la durata minima prevista dall'articolo 5 capoverso 1 lettera b);
- d. le raccomandazioni della procedura di selezione del programma SPHAIR o di un'impresa dell'aviazione, se disponibili.

⁴ Su richiesta del candidato, l'UFAC decide in via pregiudiziale se un centro di formazione che non è tenuto a disporre di un certificato o di un'autorizzazione dell'UFAC o che si trova all'estero soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3 capoverso 4.

Art. 7 Decisione

L'UFAC si pronuncia mediante decisione.

Art. 8 Presentazione delle fatture e pagamento

¹ I candidati presentano all'UFAC le fatture parziali e totali relative ai costi di istruzione computabili.

² La quota parte dei costi di istruzione computabili fatturati che è indicata nella decisione è versata per un periodo contabile, fino a concorrenza dell'importo massimo indicato nella decisione.

Art. 9 Attestato di istruzione e di assunzione

¹ Il candidato presenta all'UFAC un attestato di istruzione. Se l'istruzione non è stata conclusa, ne espone i motivi all'UFAC.

² L'impresa d'impiego deve presentare all'UFAC un certificato di assunzione del candidato. Se l'assunzione non avviene o se il candidato lascia l'impresa prima del termine della durata minima prevista, l'impresa ne espone i motivi all'UFAC.

Art. 10 Disposizione transitoria

I candidati che iniziano l'istruzione entro i due mesi successivi all'entrata in vigore della presente ordinanza possono presentare la domanda entro questi due mesi.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.